

Compagnia: Opteven Assurances SA – Francia. Autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00141

Prodotto: **Garanzia autoveicoli usati
STRADAFACENDO USATO**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

è un'assicurazione contro i danni per guasti meccanici, elettrici o elettronici a favore di acquirenti di veicoli usati, venduti in Italia da concessionari, convenzionati alla Rete CA Auto Bank S.p.A.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Il Contratto copre il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) volte all'eliminazione del Guasto, purché esso avvenga in modo fortuito, impreveduto e abbia come origine una causa interna e si verifichi durante l'uso normale del veicolo, in conformità con gli standard e le raccomandazioni fornite dal costruttore.
 - ✓ Guasti impreveduti meccanici, elettrici o elettronici
In caso di guasto meccanico, elettrico o elettronico, la copertura assicurativa copre esclusivamente il costo, IVA inclusa, delle parti di ricambio e della manodopera necessari alla riparazione dei seguenti componenti:
 - **Motore:** cilindro mono-blocco; pignone di avviamento; volano motore; pompa dell'olio; albero motore e cuscinetti dell'albero; catena di distribuzione e ingranaggi; alberi a camme; ingranaggi degli alberi a camme; ingranaggi dell'albero motore; ingranaggi pompa iniezione; bilancieri valvole; pistoni e anelli; testata dei cilindri; guarnizione della testata dei cilindri; bielle; paraoli valvole; punterie; punterie idrauliche; aste e ingranaggi delle punterie; cuscinetti; variatore di fase; valvole di aspirazione; valvole di scarico; guide e valvole; staffe supporti motore; elettrovalvola EGR.
 - **Impianto di aspirazione e scarico:** sonda lambda.
 - **Impianto di sovralimentazione:** turbocompressore; valvola wastegate; compressore volumetrico.
 - **Impianto di raffreddamento:** pompa dell'acqua; radiatore; termostato; supporto del termostato; giunto viscoso; radiatore del riscaldamento; tappo del radiatore; ventola radiatore raffreddamento motore.
 - **Impianto elettrico:** motorino di avviamento; alternatore; regolatore di tensione; bobina accensione; motorino del tergicristallo; motorino della pompa lavacristallo; motorino ventola abitacolo; motorino alza-vetro.
 - **Impianto frenante:** pompa ABS; servofreno; pompa freno; pompa vuoto; centralina ABS.
 - **Unità differenziale:** corona e pignone; albero; ingranaggi; cuscinetti e boccole; mozzi.
 - **Trasmissione:** albero di trasmissione; differenziale; ingranaggi; albero; ripartitore; cuscinetti e boccole; leveraggio; giunti universali; giunto cardanico, giunti.
 - **Impianto climatizzazione:** compressore; condensatore; evaporatore.
 - **Sterzo:** scatola sterzo; pompa del servosterzo; gruppo guida elettrica (EPS).
 - **Scatole/carter:** scatola cambio; scatola trasmissione; scatola differenziale.
 - **Telaio e sospensioni:** barra torsione; barra anti rollio; bracci sospensione.
 - **Impianto iniezione benzina e diesel:** pompa alimentazione; iniettori; iniettori pompa; misuratore massa aria (debimetro); centralina controllo motore (ECU).
 - **Frizione:** pompa frizione; cilindro frizione (ripetitore).
 - **Cambio di velocità (manuale e automatico):** ingranaggi; commutatore; gruppo valvole (controllo elettronico); freni (interni cambio automatico); sincronizzatori; mozzi; alberi; cuscinetti e boccole; convertitore di coppia; frizioni (interne cambio automatico); frizione (automatica); valvola di blocco; pompa olio; leveraggio esterno; attuatore trasmissione automatica; manicotto scorrevole; selettore; cavi (bowden).
- L'assicurazione è prestata nei limiti massimi di indennizzo previsti (massimali).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Non sono assicurati:**
 - i Veicoli non immatricolati in Italia e con anzianità dalla data di prima immatricolazione uguale o superiore a 10 anni;
 - i Veicoli con peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3.500 kg;
 - i Veicoli con motori V8, V10 o V12; i veicoli oltre 2.800 cc (esclusi i veicoli del Gruppo FCA); i veicoli con un motore tipo "Wankel";
 - i Veicoli adattati al trasporto di più di 8 persone, incluso il conducente; i veicoli auto-assemblati; i veicoli commerciali con oltre 200.000 km alla data dell'acquisto del veicolo;
 - i Veicoli delle marche: Aston Martin, Bentley, Cadillac, Caterham, Chevrolet (modelli USA), Donkervoort, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, Maserati, Maybach, Morgan, Porsche, Spyker, Ssangyong, TVR, Trabant, Vandenberg, Wartburg, Yugo, Westfield, Wiesman, McLaren, Tesla, Noble, Morgan, Rolls Royce, Corvette; nonché i modelli o serie con un numero di produzione annua inferiore a 300 unità;
 - i Veicoli delle seguenti marche e modelli:
 - Audi: Allroad quattro 2.7 T, Allroad quattro 2.5 TDI 163 PK, Allroad quattro 2.5 TDI 180 PK, TT;
 - BMW: X-series (X1 e X3 escluse);
 - Mitsubishi: Pajero; Nissan: Patrol; Toyota: Landcruiser; Volkswagen: Phaeton, Touareg; Volvo: XC90.
 - i Veicoli utilizzati per il trasporto di persone a titolo oneroso o come parte di un servizio pubblico o commerciale (taxi, ambulanze, scuole guida); i veicoli utilizzati per il noleggio a breve o lungo termine; i veicoli utilizzati per partecipare a gare, giochi, prove di velocità e rally;
 - i Veicoli modificati dopo la vendita rispetto agli standard e alle specifiche standard della casa costruttrice (tuning, adattamento per persone portatrici di handicap, campers) e comunque in modo tale da richiedere una modifica dell'omologazione originaria;
 - i Veicoli adattati per essere alimentati a GPL, prima o dopo la vendita all'Assicurato, a meno che l'impianto a GPL sia stato installato dalla casa costruttrice e/o dal concessionario prima della vendita del veicolo all'assicurato in conformità con le specifiche del costruttore;
 - i Veicoli usati, acquistati dall'Assicurato che siano stati in precedenza di proprietà di enti pubblici; veicoli usati rivenduti a società che abbiano l'intento di inserirli in flotte composte da più di 10 veicoli o a enti pubblici.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dalla copertura e in caso di sinistro non verrà erogata alcuna prestazione:

- ! tutti i componenti e/o le parti del veicolo non assemblati originalmente dal produttore o dal concessionario prima dell'acquisto del veicolo da parte dell'Assicurato, anche se rientranti nell'elenco dei componenti coperti come riportato alla sezione "Che cosa è assicurato"; tutti i componenti e/o le parti del veicolo non espressamente previsti nell'elenco dei componenti coperti come riportato alla sezione "Che cosa è assicurato";
- ! qualsiasi altro costo (e/o perdita), diretto o indiretto, consequenziale o meno, in cui incorra l'Assicurato.
- ! Guasti causati da condizioni particolari: guasti derivanti da usura, deterioramento, mancata manutenzione, dolo, colpa grave, negligenza o uso improprio del veicolo o guasti che sono la conseguenza di un difetto di costruzione del veicolo; guasti causati dal Riparatore; guasti causati dal guasto (difetto o rottura) di un componente non coperto; guasti derivanti da modifiche o elaborazioni apportate all'assetto originario del veicolo, anche se effettuate dalla casa costruttrice o dal concessionario con l'utilizzo di parti originali della casa costruttrice; guasti derivanti da riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi e materiali non conformi alle specifiche della casa costruttrice; guasti derivati da mancanza, o da eccesso, di impurità o errato rifornimento del carburante o lubrificanti o refrigeranti rispetto a quelli specificatamente prescritti per il tipo di veicolo; guasti derivanti da qualsiasi intervento ulteriore effettuato sul veicolo, salvo che l'intervento si renda necessario a seguito di un guasto di un componente coperto dalla presente copertura assicurativa; guasti derivanti da incendio, impatto, collisione, incidente, riparazioni effettuate in officine non autorizzate CA Auto Bank, esplosione, gelo e in genere da tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento e atti criminali in genere, anche se conseguenti a un guasto coperto dalla presente copertura assicurativa, o che abbia origine esterna al veicolo; anche quando risultante in un guasto che sarebbe stato coperto dalla presente copertura assicurativa; in caso di manomissione o alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra strumentazione o componente del veicolo; guasti coperti dalla Garanzia Convenzionale per i veicoli usati del concessionario o dalla garanzia della casa costruttrice; guasti verificatisi a seguito di utilizzo, anche temporaneo, del veicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere e relativi servizi, polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso al pubblico, trasporto privato e/o spedizioni postali, noleggio a breve o lungo termine.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale in Italia e nei seguenti Paesi esteri, se il Veicolo non vi sia rimasto per più di 90 giorni consecutivi: Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.



Che obblighi ho?

- **All'inizio del contratto:** il Contraente ha l'obbligo di pagare il premio. L'Assicurato e il Contraente hanno il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare alla Compagnia l'esistenza (e, in seguito, la successiva stipulazione) di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo.
- **Nel corso del contratto:** l'Assicurato ha il dovere di comunicare alla Compagnia ogni circostanza che aggravi il rischio assicurato e di informare la Compagnia o il Contraente di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo. L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione in conformità a quanto prescritto dal produttore con la frequenza da questi prevista.
- **In caso di sinistro nell'ambito del territorio italiano, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino:** l'Assicurato deve immediatamente portare il veicolo da un riparatore autorizzato CA Auto Bank e fornire la documentazione attestante l'effettuazione del programma di manutenzione previsto dalla casa costruttrice; l'assicurato deve inoltre, il più presto possibile e prima di qualsiasi intervento sul veicolo, contattare la Compagnia o il gestore della polizza e dei sinistri (o assicurarsi che il riparatore contatti la Compagnia o il gestore della polizza e dei sinistri) al fine di ottenere la preventiva autorizzazione alla riparazione.
- **In caso di sinistro al di fuori del territorio italiano, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino,** ma nell'ambito dei paesi previsti dall'estensione territoriale: l'Assicurato potrà procedere alla riparazione senza autorizzazione, ma dovrà denunciare il sinistro direttamente alla Compagnia o al gestore della polizza e dei sinistri non oltre il trentesimo (30°) giorno lavorativo successivo alla data in cui il guasto si è verificato e in ogni caso durante il periodo di validità della copertura assicurativa.



Quando e come devo pagare?

- Il premio assicurativo è dovuto in via anticipata e in un'unica soluzione, per il periodo di copertura assicurativa prescelto. Le modalità previste di pagamento al concessionario sono: contanti (nei limiti previsti dalla normativa in vigore), carta di credito o di debito se accettata dallo stesso concessionario e bonifico bancario. Il pagamento del premio può avvenire inoltre mediante finanziamento erogato da CA Auto Bank S.p.a.
- In caso di mancato pagamento, la copertura assicurativa è sospesa dal quindicesimo (15°) giorno successivo a quello di mancato pagamento e riprende dalle ore 24:00 del giorno di accredito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La garanzia ha effetto a decorrere dalle ore 00.01 del giorno immediatamente successivo alla prima ricorrenza annuale dalla data di acquisto del veicolo da parte dell'Assicurato, oppure, in caso di acquisto del veicolo con vetustà inferiore a 12 (dodici) mesi, la garanzia ha effetto alla scadenza del ventiquattresimo (24°) mese dalla data di prima immatricolazione.
- La copertura assicurativa può avere una durata di 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi, a scelta dell'Assicurato. Per i veicoli commerciali leggeri, la copertura terminerà quando uno dei seguenti eventi si verifichi per primo: termine della durata di copertura di 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi o raggiungimento di 200.000 Km di percorrenza dalla data di prima immatricolazione.



Come posso disdire la polizza?

Il diritto di recesso può essere esercitato tramite comunicazione scritta alla Compagnia trasmessa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione.

In caso di contratti assicurativi di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, il recesso annuale non è consentito. In tal caso, l'Assicurato beneficia di uno sconto di premio pari al 7% del premio complessivo.

L'Assicurato, la Compagnia e il Contraente possono recedere dalla copertura assicurativa in caso di sinistro entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo mediante invio di lettera raccomandata a/r. La copertura assicurativa cesserà decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso.

In caso di rifiuto del sinistro, la Compagnia rimborsa all'Assicurato il premio pagato ma non goduto al netto delle imposte e delle spese sostenute.

In caso di accoglimento del sinistro e conseguente pagamento della prestazione, l'Assicurato non ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto.

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia resta attiva. Tuttavia l'Assicurato può richiedere alla Compagnia l'annullamento della garanzia e il rimborso tramite il Contraente della parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge

Assicurazione Guasti Meccanici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Opteven Assurances SA – Francia. Autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00141



Prodotto: Garanzia autoveicoli usati STRADAFACENDO USATO

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/10/2020, ed è l'ultimo aggiornamento disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Sede secondaria in Italia, Via E. Tazzoli, 6, CAP: 20154, Milano, tel. +39 0287293411; sito internet: www.opteven.it; e-mail: info.it@opteven.com; PEC: opteven_assurances@legalmail.it.

OPTEVEN ASSURANCES S.A. è un'impresa di assicurazioni con sede legale in Francia, 10, rue Olympe de Gouges - 69100 Villeurbanne e sede secondaria con cui sarà concluso il contratto in Milano, Via Enrico Tazzoli 6, Codice Fiscale e Partita IVA 09915270962, R.E.A. MI – 2121531, tel. +39 0287293411; sito internet: www.opteven.it; e-mail: info.it@opteven.com; PEC: opteven_assurances@legalmail.it.

La Compagnia è ammessa ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento, numero di iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS I.00141 e codice IVASS D942R, nei rami 9 (Altri danni ai beni), 16 (Perdite pecuniarie di vario genere) e 18 (Assistenza).

OPTEVEN ASSURANCES S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è soggetta alla vigilanza della Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61 Rue Taitbout, 75009 Parigi, Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare, in milioni di Euro, del patrimonio netto di OPTEVEN ASSURANCES è pari a Euro 34.674.696,00, del capitale sociale è pari a Euro 5.335.715,00 e del totale delle riserve patrimoniali a Euro 57.600.191,00.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SCFR) è disponibile sul sito dell'impresa <https://www.opteven.com/mentions-legales>. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 29,379 Mln €, il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 6,397 Mln € mentre i Fondi propri ammissibili alla loro copertura sono di 57,818 Mln €.

La Compagnia dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'art. 45bis del D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), pari a 197%.

Al Contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

La Compagnia prenderà in carico le spese per la sostituzione o la riparazione di tutti gli elementi meccanici, elettrici o elettronici che abbiano subito un danno a causa di guasto meccanico che ne determini la rottura o il cattivo funzionamento purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il Guasto avviene in modo fortuito, imprevisto e ha come origine una causa interna;
- il Guasto avviene sul Veicolo, senza che il Sinistro rientri in nessuna delle cause di esclusione previste dalla Garanzia Guasti;
- il Guasto avviene in seguito o durante l'utilizzo normale e appropriato del Veicolo, conformemente alle istruzioni di utilizzo fornite dal Costruttore del Veicolo.

La garanzia prevede:

- un Massimale per Sinistro pari a euro 3.500,00 (tremilacinquecento) Iva inclusa;
 - un Massimale per la durata totale del periodo di copertura assicurativa pari a 7.000,00 (settemila) Iva inclusa;
- fermo restando che l'indennizzo non potrà superare, per singolo Sinistro, il Valore Commerciale (Iva inclusa) del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blue.

La garanzia copre i costi per la riparazione di tutti i pezzi e gli organi del Veicolo, unitamente ai materiali di consumo necessari alla riparazione dei guasti meccanici subiti dalle parti specificatamente indicate dei seguenti sistemi:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Motore | • Impianto A/C |
| • Impianto di aspirazione e scarico | • Sterzo |
| • Impianto di sovralimentazione | • Scatole/carter |
| • Impianto di raffreddamento | • Telaio e sospensioni |
| • Impianto elettrico | • Impianto iniezione benzina e diesel |
| • Impianto frenante | • Frizione |
| • Unità differenziale | • Cambio di velocità (manuale e automatico) |
| • Trasmissione | |



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro nell'ambito del territorio italiano, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, l'Assicurato deve immediatamente portare il veicolo presso un riparatore autorizzato CA Auto Bank e fornire la documentazione attestante l'effettuazione del programma di manutenzione previsto dalla casa costruttrice; l'Assicurato deve inoltre, il più presto possibile e prima di qualsiasi intervento sul veicolo, contattare la Compagnia (o assicurarsi che il riparatore contatti la Compagnia) al fine di ottenere la preventiva autorizzazione alla riparazione. La denuncia del Sinistro deve essere effettuata contattando la Compagnia ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. SERVIZIO TECNICO

Tel. +39 02 87293450 - fax +39 02 36046495

e-mail: ca-autobank@opteven.com

o tramite il modulo online messo a disposizione all'officina riparatrice sul sito www.opteven.it

In caso di sinistro al di fuori del territorio italiano, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, ma nell'ambito dei paesi previsti dall'estensione territoriale, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione senza autorizzazione, ma dovrà denunciare il sinistro direttamente alla Compagnia entro e non oltre il trentesimo (30°) giorno lavorativo successivo alla data in cui il guasto si è verificato e in ogni caso durante il periodo di validità della copertura assicurativa.

La denuncia di Sinistro dovrà essere corredata da tutta la documentazione utile alla istruzione e valutazione del Sinistro da parte della Compagnia e deve essere effettuata per iscritto ai seguenti recapiti:

- tramite e-mail all'indirizzo ca-autobank@opteven.com oppure
- tramite il modulo disponibile nell'area riservata del sito www.opteven.it

Per chiarimenti in relazione alle procedure di denuncia di Sinistro, il Contraente può contattare il seguente recapito telefonico: **+39 02 87293450**

Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.

Gestione da parte di altre imprese: non vi sono altre imprese assicurative coinvolte.

Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 c.c. il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione, ivi compreso il diritto alla Prestazione assicurativa, si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze di rischio rese dal Contraente o dall'Assicurato in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione possono compromettere il diritto alla Prestazione assicurativa, comportandone la perdita totale o parziale o l'annullamento del Contratto ai sensi degli artt. 1892 c.c., 1893 c.c., 1894 c.c.

Obblighi dell'impresa

La Compagnia si impegna a procedere al pagamento della Prestazione oggetto della copertura entro i 30 (trenta) giorni successivi all'autorizzazione ed al ricevimento della documentazione completa comprendente il documento comprovante le spese effettuate per la riparazione del Veicolo.

Nel caso di guasto verificatosi in Italia, la Compagnia liquiderà l'importo autorizzato per la riparazione direttamente al riparatore.

Nel caso di guasto verificatosi in un paese estero rientrante nell'ambito di applicazione territoriale del contratto, la Compagnia, una volta valutato il sinistro in conformità con il contratto di Assicurazione, rimborsa all'Assicurato, che anticipa i costi di riparazione, l'importo della riparazione. La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo dovuto all'assicurato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa da parte dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Rimborso	<p>L'Assicurato ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro 60 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione. In caso di valido esercizio del diritto di recesso, il premio pagato sarà restituito, con la esclusione delle imposte di assicurazione.</p> <p>In caso di perdita della proprietà del veicolo a causa di furto o distruzione, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la parte di premio già corrisposto relativa al periodo di copertura assicurativa rimanente, escluse le imposte assicurative, entro quindici giorni dalla data di ricevimento da parte della Compagnia dell'originale o delle relative copie autentiche dei documenti che attestano la perdita di proprietà del veicolo e che l'assicurato è tenuto a inviare alla Compagnia, a meno che durante il periodo di copertura di polizza siano stati pagati uno o più sinistri, nel qual caso il premio rimarrà comunque acquisito dalla Compagnia.</p> <p>In caso di valida risoluzione del Contratto, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la parte di premio già corrisposto relativa al periodo di copertura assicurativa non goduto, al netto delle imposte assicurative. La Compagnia, tuttavia, non rimborserà alcuna parte del premio, e quindi lo tratterrà interamente, nel caso in cui, prima della risoluzione, l'Assicurato abbia effettuato una denuncia di sinistro ai sensi delle presenti condizioni di assicurazione.</p> <p>In caso di recesso per sinistro e nel solo caso di rifiuto del sinistro da parte della Compagnia, l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e delle spese sostenute</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Sospensione	<p>In caso di mancato pagamento del Premio da parte del Contraente la copertura assicurativa è sospesa a partire dal 15° giorno successivo da quello di mancato pagamento del Premio.</p> <p>La copertura riprende dalle ore 24.00 del giorno di accredito del Premio sul conto corrente della Compagnia.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>L'assicurato ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione, tramite invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Compagnia.</i>
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a tutti coloro che risiedono in Italia e che hanno acquistato da una concessionaria convenzionata con CA Auto Bank S.p.A. in Italia un veicolo usato idoneo di marca Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Jeep o un veicolo usato commerciale leggero idoneo di marca Fiat Professional o un veicolo usato idoneo di qualsiasi altra marca, immatricolato in Italia con numero di targa italiano, che, al momento della vendita da parte del concessionario, abbia un'anzianità inferiore a 10 anni dalla data di prima immatricolazione e che siano interessati a proteggere il proprio veicolo per ulteriori 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi dalla data di scadenza della garanzia legale fornita dal concessionario venditore o della garanzia di casa madre.



Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione**

La quota parte percepita dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è stimata al 71,05% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti la Polizza potranno essere inoltrati per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a: OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI); Fax + 39 02 36046495; e-mail: reclami.it@opteven.com. Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni.
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i> <i>È inoltre facoltà del reclamante rivolgersi all'autorità del Paese d'origine della Compagnia, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 Rue Taitbout, 75009 Parigi, Francia.</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il procedimento di mediazione è obbligatorio.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</i>
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u></u>	



Stradafacendo Usato

Contratto di Assicurazione Guasti Meccanici

Il presente Set Informativo, contenente:

- il Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)
- il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
- le Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del Glossario
- il Modulo di Adesione

deve essere consegnato al Contraente **prima della sottoscrizione** del Contratto assicurativo.

Il contraente deve prendere visione del Set Informativo **prima della sottoscrizione**.

Edizione: Ottobre 2020

POLIZZA COLLETTIVA n. MBI20FCAB003

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

opteven
Da oggi la qualità ha un nome

La polizza **Stradafacendo Usato** è un contratto di assicurazione in forma collettiva, stipulata da Ca Auto Bank per conto della propria clientela, che prevede la corresponsione di prestazioni assicurative in caso di **guasti meccanici** al veicolo assicurato.

Possono **aderire** alla polizza collettiva i clienti che abbiano **acquistato** presso una **concessionaria convenzionata con CA Auto Bank**:

 un **veicolo usato** di marca **Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Jeep** oppure

 un **veicolo usato commerciale leggero** di marca **Fiat Professional** nonché

 un **veicolo usato** di qualsiasi altra marca, ad eccezione delle marche espressamente indicate nelle condizioni di assicurazione

e che al momento dell'acquisto **siano interessati a proteggere il proprio veicolo** per ulteriori 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza della garanzia legale del Concessionario Venditore e/o della garanzia del Costruttore.

Le Condizioni generali di assicurazione sono suddivise in:

- Sezione 1: COPERTURE ASSICURATIVE
- Sezione 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA
- Sezione 3: GESTIONE DEI SINISTRI

Per agevolare la comprensione del Contratto, la Compagnia ha utilizzato il più possibile un linguaggio semplice e chiaro. Sono utilizzate icone riconoscibili per:

#PRESTAZIONI ASSICURATIVE:

- **GUASTI MECCANICI**



#LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

- **LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI**



L'Assicurato dovrà porre particolare attenzione

- alle parole con iniziale Maiuscola, le cui definizioni si trovano nel glossario;
- alle frasi e parole indicate in grassetto, su cui è richiamata l'attenzione dell'Aderente;
- ai riferimenti normativi inclusi nel testo delle condizioni, *ad esempio*:

- ▶ **art. 1915 c.c.** In questo caso, per comprenderne meglio il contenuto, l'Aderente dovrà leggere l'articolo delle Condizioni insieme con la norma di legge richiamata.

GLOSSARIO	pag. 1 di 15
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	pag. 3 di 15
Art. 1. Che tipo di polizza è Stradafacendo Usato	pag. 3 di 15
SEZIONE 1: COPERTURE ASSICURATIVE.....	pag. 3 di 15
Art. 2. Che cosa è assicurato	pag. 3 di 15
Art. 3. Prestazioni	pag. 4 di 15
Art. 4. Che cosa non è assicurato	pag. 5 di 15
Art. 5. Quali sono i limiti delle coperture	pag. 6 di 15
Art. 6. Dove valgono le coperture	pag. 7 di 15
SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA.....	pag. 7 di 15
Art. 7. Quando cominciano le coperture e quando finiscono....	pag. 7 di 15
Art. 8. Quando e come è possibile pagare.....	pag. 8 di 15
Art. 9. Quando e come è possibile recedere dalla polizza.....	pag. 9 di 15
Art. 10. Quali obblighi ci sono	pag. 9 di 15
Art. 11. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	pag. 10 di 15
Art. 12. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge.....	pag. 11 di 15
Art. 13. Come comunicare con la Compagnia e con il Contraente..	pag. 11 di 15
SEZIONE 3: GESTIONE DEI SINISTRI.....	pag. 12 di 15
Art. 14. Denuncia del Sinistro e modalità di determinazione del danno.....	pag. 12 di 15
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	pag. 14 di 15

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini utilizzati nel Contratto per una migliore comprensione.

ASSICURATO

il cliente che ha comprato il Veicolo da un Concessionario Venditore e che ha concluso il presente Contratto di Assicurazione, mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione.

AUTORIZZAZIONE

Approvazione data al Riparatore dalla Compagnia di Assicurazione per riparare il Veicolo in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

COMPAGNIA

OPTEVEN ASSURANCES, S.A., con Sede Legale in Francia, 10 rue Olympe de Gouges - 69100 Villeurbanne e sede secondaria in Italia sita in Milano, Via Enrico Tazzoli 6, Codice Fiscale e Partita IVA 09915270962, R.E.A. MI - 2121531.

CONCESSIONARIO VENDITORE

Il Concessionario Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo o Fiat Professional convenzionato alla Rete CA Auto Bank S.p.A. in Italia, che ha venduto il Veicolo all'Assicurato in Italia.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento della sottoscrizione, da parte del Contraente, del Modulo di Polizza e del pagamento del relativo Premio.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con la Compagnia. Nell'ambito della Polizza Stradafacendo Usato, il Contraente è CA Auto Bank s.p.a. con sede legale in Corso Orbassano 367, 10137 Torino P.IVA 08349560014 che stipula l'assicurazione per conto della propria clientela che acquista un veicolo presso un Concessionario Venditore.

CONTRATTO

contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dalla Garanzia.

CONFLITTO DI INTERESSI

l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può confliggere con quello della Contraente o dell'Assicurato.

COSTRUTTORE

casa produttrice del Veicolo.

DECORRENZA

dopo 12 (dodici) mesi dalla data di acquisto del Veicolo da parte dell'Assicurato oppure dalle ore 24.00 del giorno di scadenza dell'eventuale periodo residuo di garanzia legale o convenzionale rilasciata dal Costruttore, in caso di acquisto di un Veicolo Usato con anzianità inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione.

FIRMA ELETTRONICA

un insieme di dati in forma elettronica, riconducibili all'autore, allegati oppure connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

particolare tipo di Firma Elettronica basata su un certificato "qualificato" (che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati) e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo.

FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE (TAP-TO-SIGN)

l'insieme di dati in forma elettronica, riconducibili all'autore, allegati oppure connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico, utilizzati come metodo di identificazione informatica. La firma elettronica "semplice" quindi, dà vita ad un processo di autenticazione cui sono riferibili minori requisiti di sicurezza rispetto alle altre firme (qualificata).

GARANZIA/GARANZIA GUASTI

indica la copertura prestata dalla Compagnia ai sensi del presente Contratto le cui condizioni sono contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

GARANZIA ESTERNA

qualsiasi garanzia legale o convenzionale (indipendente dal presente Contratto) gravante sul venditore e/o sul costruttore del Veicolo (anche in virtù di disposizioni normative) che includa le prestazioni di cui all'art. 3 delle presenti Condizioni di assicurazione. È ricompresa nella definizione di Garanzia Esterna, senza limitazione alcuna, la garanzia cui è tenuto il venditore del Veicolo ai sensi degli artt. 132 e ss. del Codice del Consumo - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

GUASTO

il malfunzionamento o il mancato funzionamento degli organi, dei pezzi e delle parti componenti garantiti, tale da rendere il Veicolo non marciante, a causa di una rottura imprevista o di un guasto meccanico. In ogni caso, non sono compresi in questa definizione (I) gli incidenti stradali o qualsiasi fatto esterno o (II) i guasti avvenuti alle componenti elettriche, elettroniche e meccaniche non espressamente citate dall'art. 3.1. in quanto componenti escluse.

INDENNIZZO O PRESTAZIONE ASSICURATIVA

somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

INTERMEDIARIO

la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

MASSIMALE

somma espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le coperture assicurative previste in Polizza. Il Contratto prevede un:

- **Massimale per Sinistro:** somma massima indennizzabile per ogni Sinistro, indicata nell'art. 3.2.
- **Massimale per Periodo assicurativo:** somma massima indennizzabile per la durata totale del periodo di copertura, indicata nell'art. 3.2.
- **Massimale per Veicolo:** somma massima indennizzabile in rapporto al valore commerciale del Veicolo.

MODULO DI ADESIONE

il documento predisposto dalla Compagnia, contenente la dichiarazione di adesione al Programma Assicurativo, che deve essere sottoscritto dall'Assicurato dopo aver letto attentamente e compreso pienamente i contenuti del Set Informativo.

OFFICINA/RIPARATORE

in caso di Guasto che si verifichi in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, il Concessionario che effettuerà le riparazioni del Veicolo in Italia, previa Autorizzazione oppure se il Guasto si verifica e la riparazione è effettuata fuori dall'Italia, il soggetto che effettuerà la riparazione fuori dal territorio italiano.

OPTEVEN

il marchio commerciale che identifica OPTEVEN ASSURANCES SA (la Compagnia).

PERIODO ASSICURATIVO

durata della copertura per ogni Veicolo assicurato, in base alla scelta effettuata dall'Assicurato.

PREMIO

l'importo, comprensivo delle imposte di assicurazione, dovuto dall'Assicurato alla Compagnia di Assicurazione per la copertura prestata in base al presente Contratto di Assicurazione, come indicato nel Modulo di Adesione.

PROGRAMMA ASSICURATIVO

l'insieme delle garanzie prestate dalla Compagnia.

SERVIZIO TECNICO

la struttura di OPTEVEN ASSURANCES o di una società di servizi da questa incaricata in base ad apposita convenzione, costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non), che provvede alla gestione dei Sinistri, curando:

- (i) il contatto e il rapporto con l'Assicurato e con i riparatori;
- (ii) la verifica dell'operatività dell'Assicurazione, dando o negando la conferma di copertura con conseguente autorizzazione alla riparazione e provvedendo al pagamento della stessa nei limiti delle condizioni di assicurazione.

SET INFORMATIVO

l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Il Set Informativo è composto dal DIP danni, DIP aggiuntivo Danni, Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Adesione.

SINISTRO

evento dannoso o dello stato di necessità per cui è prestata l'assicurazione.

USURA E DETERIORAMENTO

progressiva riduzione della performance o il graduale deterioramento del Veicolo o di suoi componenti che richiedono manutenzione, sostituzione o riparazione a seguito dell'utilizzo dello stesso, indipendentemente dalla causa o processo di tale riduzione o deterioramento.

VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

valore del Veicolo come risultante dal listino Eurotax Blue, al momento del sinistro.

VEICOLO

veicolo, i cui dati sono contenuti nel Modulo di Adesione, il cui peso complessivo utilizzato a pieno carico non ecceda i 3.500 kg, che sia immatricolato in Italia (data di prima immatricolazione) da un periodo di tempo inferiore a 10 anni e che sia configurato per il trasporto di persone e beni. Ai fini dell'ammissione al Programma Assicurativo, la data di anzianità del Veicolo viene calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dal libretto di circolazione - ancorché effettuata all'estero. Nel caso in cui tale data non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell'anno indicato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità o limitazioni delle garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto.

Data di ultimo aggiornamento: Ottobre 2020.

I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.

ART. 1. CHE TIPO DI POLIZZA È STRADAFACENDO USATO

La polizza Stradafacendo è una polizza contro i danni per guasti meccanici, elettrici o elettronici, per gli acquirenti di veicoli usati, venduti in Italia da concessionari convenzionati alla Rete CA Auto Bank S.p.A.

CA Auto Bank S.p.A., in qualità di Contraente, fornisce alla propria clientela la possibilità di aderire alla polizza Stradafacendo Usato.

In particolare, possono aderire alla polizza i clienti che abbiano acquistato presso una concessionaria convenzionata con CA Auto Bank:

 un veicolo usato di marca Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Jeep oppure

 un veicolo usato commerciale leggero solo se di marca Fiat Professional nonché

 un veicolo usato di qualsiasi altra marca, ad eccezione delle marche espressamente indicate all'art. 4.1.

e che al momento dell'acquisto siano interessati a proteggere il proprio veicolo per ulteriori 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza della garanzia legale del Concessionario Venditore e/o della garanzia del Costruttore di aderire alla polizza.

Le caratteristiche specifiche dei Veicoli assicurabili sono indicate all'art. 2.2.

La POLIZZA Stradafacendo Usato prevede:

- una COPERTURA PER GUASTI MECCANICI

! La POLIZZA Stradafacendo NON prevede ulteriori coperture diverse dalla copertura Guasti Meccanici.



Che cos'è una polizza collettiva?

La polizza collettiva è un contratto di assicurazione stipulato da un'azienda, da un'associazione, da una cassa di assistenza o altro organismo, in qualità di contraente, in favore dei propri dipendenti, associati, assistiti, clienti.

L'assicurazione copre tutti coloro che fanno parte di un gruppo omogeneo e ben definito di assicurati, in questo caso la clientela di CA Auto Bank, contraente della polizza, che acquista un Veicolo Usato presso i Concessionari Venditori della rete convenzionata dal Contraente.

In generale, gli assicurati possono:

- sopportare, in tutto o in parte, il pagamento del premio assicurativo e, quindi, pagare per ottenere l'adesione;
- non sopportare, neppure in parte, il pagamento del premio e quindi ricevere la copertura gratuitamente.

NOTA BENE: Nel caso di Stradafacendo Usato l'Assicurato PAGA integralmente il premio per aderire alla polizza.

SEZIONE 1: COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 2. CHE COSA È ASSICURATO

ART. 2.1. COPERTURE ASSICURATIVE

Le coperture assicurative previste dalla Garanzia Guasti coprono il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per l'eliminazione del Guasto occorso al Veicolo e per il ripristino della sua precedente funzionalità, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il Guasto avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna al Veicolo;



In cosa consiste la Garanzia Guasti?



- b) non ricorra nessuna delle cause di esclusione della copertura della Garanzia;
- c) il Guasto avvenga in seguito o durante l'utilizzo normale e appropriato del Veicolo, come risulta dalle istruzioni di utilizzo fornite dal costruttore.

In caso di Sinistro, la Compagnia rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'intervento di riparazione di un Guasto al Veicolo.

I pezzi e le parti componenti oggetto della copertura sono elencati all'art. 3.1.

ART. 2.2. VEICOLI ASSICURABILI

Sono assicurabili i veicoli terrestri a motore aventi le seguenti caratteristiche:

- veicoli usati di marca Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Jeep; oppure
- un veicolo usato commerciale leggero di marca Fiat Professional; oppure
- il veicolo usato di qualsiasi altra marca, ad eccezione delle marche espressamente indicate all'art. 4.1.

I Veicoli assicurabili devono inoltre:

- avere peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg, configurati per il trasporto di persone e cose;
- essere immatricolati in Italia;
- avere anzianità inferiore a 10 anni, alla data di adesione alla Polizza.
- I veicoli commerciali leggeri devono avere un chilometraggio inferiore o uguale a 200.000 km alla data di acquisto.

La data di anzianità del Veicolo viene calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dal libretto di circolazione - ancorché effettuata all'estero. Nel caso in cui tale data non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell'anno indicato.

ART. 3. PRESTAZIONI



ART. 3.1. GARANZIA GUASTI

La Garanzia Guasti copre la riparazione di tutti i pezzi e gli organi, unitamente ai materiali di consumo necessari alla riparazione dei guasti subiti dalle seguenti parti del Veicolo, ferme restando le esclusioni di cui al successivo art. 5.1:

- **Motore:** cilindro mono-blocco; pignone di avviamento; volano motore; pompa dell'olio; albero motore e cuscinetti dell'albero; catena di distribuzione e ingranaggi; alberi a camme; ingranaggi degli alberi a camme; ingranaggi dell'albero motore; ingranaggi pompa iniezione; bilancieri valvole; pistoni e anelli; testata dei cilindri; guarnizione della testata dei cilindri; bielle; paraoli valvole; punterie; punterie idrauliche; aste e ingranaggi delle punterie; cuscinetti; variatore di fase; valvole di aspirazione; valvole di scarico; guide e valvole; staffe supporti motore; elettrovalvola EGR.
- **Impianto di aspirazione e scarico:** Sonda lambda.
- **Impianto di sovralimentazione:** turbocompressore; valvola waste-gate; compressore volumetrico.
- **Impianto di raffreddamento:** pompa dell'acqua; radiatore; termostato; supporto del termostato; giunto viscoso; radiatore del riscaldamento; tappo del radiatore; ventola radiatore raffreddamento motore.
- **Impianto elettrico:** motorino di avviamento; alternatore; regolatore di tensione; bobina accensione; motorino del tergicristallo; motorino della pompa lavacristallo; motorino ventola abitacolo; motorino alza-vetro.
- **Impianto frenante:** pompa ABS; servofreno; pompa freno; pompa vuoto; centralina ABS.
- **Unità differenziale:** corona e pignone; albero; ingranaggi; cuscinetti e boccole; mozzi.
- **Trasmissione:** albero di trasmissione; differenziale; ingranaggi; albero; ripartitore; cuscinetti e boccole; leveraggio; giunti universali; giunto cardanico, giunti.
- **Impianto climatizzazione:** compressore; condensatore; evaporatore.
- **Sterzo:** scatola sterzo; pompa del servosterzo; gruppo guida elettrica (EPS).
- **Scatole/Carter:** scatola cambio; scatola trasmissione; scatola differenziale.
- **Telaio e sospensioni:** barra torsione; barra anti rollio; bracci sospensione.
- **Impianto iniezione benzina e diesel:** pompa alimentazione; iniettori; iniettori pompa; misuratore massa aria (debimetro); centralina controllo motore (ECU).

- Frizione: pompa frizione; cilindro frizione (ripetitore).
- Cambio di velocità (manuale e automatico): ingranaggi; commutatore; gruppo valvole (controllo elettronico); freni (interni cambio automatico); sincronizzatori; mozzi; alberi; cuscinetti e boccole; convertitore di coppia; frizioni (interne cambio automatico); frizione (automatica); valvola di blocco; pompa olio; leveraggio esterno; attuatore trasmissione automatica; manicotto scorrevole; selettore; cavi (bowden).

ART. 3.2. LIMITI ALLA GARANZIA GUASTI

La Garanzia Guasti prevede un Massimale per sinistro pari a:

- Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) Iva inclusa.

Il valore degli organi e dei pezzi forniti ai fini del calcolo del Massimale è quello risultante dai listini del Costruttore del Veicolo.

È previsto inoltre un massimale per Periodo Assicurativo pari a:

- Euro 7.000,00 (settemila) Iva inclusa.

In ogni caso, anche qualora si verificano più Sinistri, l'Indennizzo complessivo da parte dell'Assicuratore per tutta la durata dell'Assicurazione non può superare il Massimale per Veicolo pari al valore Eurotax Blue del Veicolo al giorno del Sinistro.

Tutti i massimali indicati sono comprensivi di IVA, qualora applicabile, e trovano applicazione sia con riferimento ad una singola riparazione sia con riferimento a più riparazioni tra loro aggregate e che siano effettuate nel periodo di durata complessiva della copertura.

Inoltre, la Compagnia non assumerà a proprio carico alcuna riparazione senza il previo consenso del Servizio Tecnico.

ART. 4. CHE COSA NON È ASSICURATO

ART. 4.1. VEICOLI E USI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili:

- i veicoli che non presentano le caratteristiche indicate all'art. 2.2;
- i veicoli non immatricolati in Italia;
- i veicoli con anzianità dalla data di prima immatricolazione uguale o superiore a 10 anni;
- i veicoli con motori V8, V10 o V12;
- i veicoli oltre 2.800 cc (esclusi i veicoli del Gruppo FCA);
- i veicoli con un motore tipo "Wankel";
- i veicoli commerciali con oltre 200.000 km alla data dell'acquisto del veicolo;
- i veicoli con peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3.500 kg o adattati al trasporto di più di 8 persone, incluso il conducente;
- i veicoli autoassemblati;
- i veicoli delle marche: Aston Martin, Bentley, Cadillac, Caterham, Chevrolet (modelli USA), Corvette, Donkervoort, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, McLaren, Maserati, Maybach, Morgan, Noble, Porsche, Rolls Royce, Spyker, Ssangyong, Tesla, Trabant, TVR, Vandenbrink, Wartburg, Yugo, Westfield, Wiesman;
- i modelli o serie con un numero di produzione annua inferiore a 300 unità;
- i veicoli delle seguenti marche e modelli:
 - Audi: Allroad quattro 2.7 T, Allroad quattro 2.5 TDI 163 PK, Allroad quattro 2.5 TDI 180 PK, TT;
 - BMW: X-series (X1 e X3 escluse);
 - Mitsubishi: Pajero;
 - Nissan: Patrol;
 - Toyota: Landcruiser;
 - Volkswagen: Phaeton, Touareg;
 - Volvo: XC90.
- i veicoli utilizzati per il trasporto di persone a titolo oneroso o come parte di un servizio pubblico o commerciale (taxi, ambulanze, scuole guida);
- i veicoli utilizzati per il noleggio a breve o lungo termine;
- i veicoli utilizzati per partecipare a gare, giochi, prove di velocità e rally;
- i veicoli modificati dopo la vendita rispetto agli standard e alle specifiche standard della casa costruttrice (tuning, adattamento per persone portatrici di handicap, campers) e comunque in modo tale da richiedere una modifica dell'omologazione originaria;
- i veicoli adattati per essere alimentati a GPL, prima o dopo la vendita all'Assicurato, a meno che l'impianto a GPL sia stato installato dalla casa costruttrice e/o dal concessionario prima della vendita del veicolo all'Assicurato in conformità con le specifiche del costruttore;



- i veicoli usati, acquistati dall'Assicurato che siano stati in precedenza di proprietà di enti pubblici;
- i veicoli usati rivenduti a società che abbiano l'intento di inserirli in flotte composte da più di 10 veicoli o a enti pubblici.

SPESE E DANNI ESCLUSI

La Garanzia Guasti ha l'unica finalità di ripristinare il Veicolo al suo stato di funzionalità anteriore al Guasto secondo le condizioni descritte nel presente documento.

Non sono quindi coperti:

- i danni diretti o indiretti derivanti dall'immobilizzo del Veicolo, le conseguenze professionali, le spese di locazione di un veicolo sostitutivo (salvo diverso accordo);
- le spese di custodia, di parcheggio o le multe;
- i danni di sfruttamento o di deprezzamento del veicolo;
- le perdite di gestione, i danni commerciali diretti o indiretti;
- le sostituzioni di pezzi per raccomandazioni o per ragioni di comfort;
- eventuali lesioni o danni diversi da quelli subiti dal Veicolo risultanti da un'avaria sia prima che dopo la riparazione del veicolo.

ART. 5. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE



ART. 5.1. ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA GUASTI

Sono esclusi:

- I danni o gli interventi risultanti e/o derivanti:
 - da dolo, colpa grave, negligenza o uso improprio del Veicolo da parte dell'Assicurato, conducente o persona terza alla quale il Veicolo sia affidato a qualsiasi titolo;
 - da un uso del Veicolo non conforme alle caratteristiche tecniche e ai limiti di portata del Veicolo definiti dalla casa costruttrice;
 - dal guasto di un componente non coperto dal presente Contratto;
 - da modifiche o elaborazioni apportate all'assetto originario del Veicolo, anche se effettuate dal Costruttore o dal Concessionario con l'utilizzo di parti originali della Casa Costruttrice;
 - da difetti strutturali di costruzione, per i quali il Costruttore ha dato avvio a una campagna di richiamo;
 - da una riparazione non corretta o inadeguata ovvero da riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi e materiali non conformi alle specifiche del Costruttore;
 - da inosservanza da parte dell'Assicurato delle norme di manutenzione previste dal Costruttore;
 - da mancanza, o da eccesso, di impurità o errato rifornimento del carburante o lubrificanti refrigeranti rispetto a quelli specificatamente prescritti per il tipo di veicolo;
 - da qualsiasi intervento ulteriore effettuato sul Veicolo, salvo che l'intervento si renda necessario a seguito di un guasto di un componente coperto dal presente Contratto;
 - da incendio, impatto, collisione, incidente, esplosione, gelo e in genere da tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento e atti criminali in genere, anche se conseguenti a un guasto coperto dalla presente copertura assicurativa, o che abbia origine esterna al Veicolo, anche quando risultante in un guasto che sarebbe stato coperto dalla presente copertura assicurativa;
 - da riparazioni effettuate in officine non autorizzate CA Auto Bank;
 - da un difetto di costruzione del Veicolo;
 - da incidente stradale, furto, incendio, corto circuito, rimozione o confisca del Veicolo;
 - da eccesso di calore o freddo, immersione o immobilizzo prolungato del Veicolo;
 - da una causa esterna, da un evento climatico naturale, da atti vandalici o di degrado volontario;
 - dalla presenza o dall'azione di animali o insetti all'interno del Veicolo;
 - dalla negligenza del proprietario del Veicolo durante il periodo di copertura del presente Contratto;
 - da un evento conosciuto dall'Assicurato prima della data di sottoscrizione;
 - da trasformazioni di parti del Veicolo per aumentare la potenza o non adatte al Veicolo,

- sovraccarico nonché tutti gli utilizzi non conformi a quelli prescritti dal Costruttore;
- I danni imputabili a usura o logoramento di quelle parti, componenti o materiali naturalmente soggetti a un progressivo consumo o deterioramento e per i quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenerne il normale stato di efficienza e funzionamento.
 - I danni causati dal Riparatore.
 - Qualsiasi danno in presenza di manomissione o alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra strumentazione o componente del Veicolo.
 - I danni coperti dalla Garanzia Convenzionale per i veicoli usati del Concessionario o dalla garanzia del Costruttore.
 - I danni verificatisi a seguito di utilizzo, anche temporaneo, del Veicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere e relativi servizi, polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso al pubblico, trasporto privato e/o spedizioni postali, noleggio a breve o lungo termine.
 - I danni provocati intenzionalmente dall'Assicurato o dall'utilizzatore del Veicolo.
 - I danni la cui origine è anteriore alla data di effetto del presente Contratto o posteriore alla sua scadenza.
 - I danni dovuti a vizio proprio del Veicolo e già esistenti al momento della conclusione del Contratto di cui l'Assicurato fosse a conoscenza e che non sia stato dichiarato all'Assicuratore o che non potesse ignorare secondo i criteri di ordinaria diligenza.
 - I danni aventi per origine la mancata o cattiva esecuzione, secondo la regola d'arte, di una riparazione o di un intervento di manutenzione sul Veicolo da parte di un professionista del settore auto, da parte dell'Assicurato o da tutte le persone autorizzate ad intervenire sul veicolo.
 - Le operazioni di manutenzione, di messa a punto e regolazione o ai danni o incidenti aventi l'Usura o il Deterioramento per origine.

ART. 6. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture operano per i Veicoli venduti e immatricolati in Italia e che, al momento del sinistro, si trovino nel territorio dei seguenti Stati:

Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Se il Sinistro avviene all'estero, il Veicolo non deve essere stato più di 90 (novanta) giorni consecutivi al di fuori del territorio italiano.

In ogni caso, la Compagnia non effettuerà interventi nei paesi inclusi nell'estensione territoriale della Polizza qualora questi ultimi si trovino in stato di guerra, anche civile, sommossa, rivolta popolare, disordini, scioperi generali, o siano occorsi atti di terrorismo, esplosioni nucleari (indipendentemente dal fatto che siano derivanti da operazioni/uso civile o militare).

SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA

ART. 7. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

ART. 7.1. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

La copertura assicurativa ha effetto:

-  dalle ore 00.01 del giorno immediatamente successivo alla prima ricorrenza annuale dalla data di acquisto del veicolo da parte dell'Assicurato, oppure,
-  alla scadenza del ventiquattresimo (24°) mese dalla data di prima immatricolazione, in caso di acquisto del veicolo con anzianità inferiore a 12 (dodici) mesi.

La copertura decorre a condizione che sia stato pagato il Premio.

In caso di mancato pagamento del premio, la copertura assicurativa è sospesa dal quindicesimo (15°) giorno successivo a quello di mancato pagamento e riprende dalle ore 24:00 del giorno di accredito.



La copertura assicurativa può avere una durata di **12 (dodici)** o **24 (ventiquattro)** mesi, a scelta dell'Assicurato.

La Polizza non può, in ogni caso, avere durata superiore ai 24 (ventiquattro) mesi dalla data di Decorrenza.

La durata della copertura assicurativa è specificata nel Modulo di Adesione.

Veicoli commerciali leggeri

Per i veicoli commerciali leggeri, la copertura termina al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

-  scadenza della polizza stabilita nel Modulo di Adesione;
-  raggiungimento di 200.000 km di percorrenza massima dalla data di prima immatricolazione.

ART. 7.2. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE COPERTURE

L'attivazione della copertura avviene tramite inserimento dei dati dell'Assicurato nei sistemi informatici del Contraente, il quale li trasmetterà alla Compagnia secondo quanto stabilito tra le parti. Eventuali rettifiche dovranno essere comunicate alla Compagnia per iscritto all'indirizzo mail fiat.it@opteven.com entro 15 (quindici) giorni dalla data di inserimento.

ART. 7.3. QUANDO E COME CESSANO LE COPERTURE

Le coperture cessano la propria efficacia in caso di distruzione del Veicolo per qualsiasi causa questa avvenga.

In particolare, le coperture per i singoli Veicoli cessano a seguito di:

- a) perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo;
- b) confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione.

In tali casi, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la parte di Premio già corrisposto relativo al periodo di copertura non goduto, escluse le imposte, dietro presentazione delle relative copie autentiche dei documenti che attestano la perdita di proprietà del Veicolo e che l'Assicurato è tenuto a inviare alla Compagnia o al Contraente.

Il Premio rimarrà comunque acquisito dalla Compagnia qualora durante il periodo di copertura siano stati pagati uno o più Sinistri.

ART. 7.4. VENDITA DEL VEICOLO

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia o il Contraente di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo.

Il trasferimento di proprietà determina la cessazione della copertura assicurativa qualora avvenga a un soggetto non privato (quale a titolo esemplificativo le persone giuridiche).

In caso di trasferimento di proprietà ad un soggetto privato, la garanzia può essere trasferita al nuovo proprietario del Veicolo, purché l'Assicurato o il nuovo proprietario ne diano tempestivo avviso alla Compagnia o al Contraente nel termine di 30 (trenta) giorni dall'effettivo trasferimento, inviando la documentazione a supporto della richiesta.

Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal trasferimento, senza che la Compagnia abbia ricevuto apposita comunicazione, la polizza si intenderà automaticamente risolta.

ART. 8. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

ART. 8.1. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio assicurativo per la copertura Stradafacendo Usato è pagato in via anticipata ed in unica soluzione.

L'importo del Premio è calcolato in base alla durata della copertura assicurativa ed è indicato nel Modulo di Adesione.

Il Premio:

-  può essere corrisposto al Concessionario al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in contanti (entro il limite di € 750, art. 54, Reg. 40/2018), oppure
-  tramite finanziamento o mediante carta di credito o debito, se accettata dal Concessionario.



In caso di mancato pagamento del Premio da parte dell'Assicurato, la copertura assicurativa è sospesa a partire dal 15° giorno successivo da quello di mancato pagamento del Premio.

La copertura riprende dalle ore 24.00 del giorno di accredito del Premio sul conto corrente della Compagnia.

Il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto, non agisce per la riscossione.

Il pagamento del Premio al Concessionario ha efficacia liberatoria per l'Assicurato nei confronti della Compagnia di assicurazione, come attestato dal Modulo di Adesione.

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a carico dell'Assicurato. L'ammontare del Premio di cui al presente Contratto sarà modificato sulla base di ogni eventuale variazione delle aliquote di imposta allo stesso applicabili, sia in caso di aumento sia in caso di decremento delle aliquote, in tutti i casi in cui intervenga una modifica alle aliquote attualmente applicabili o vengano create nuove imposte applicabili al presente Contratto.

ART. 9. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA

ART. 9.1. DIRITTO DI RECESSO DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'Assicurato ha il diritto di recedere dal presente Contratto di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione. In caso di valido esercizio del diritto di recesso, il Premio pagato sarà restituito, con la esclusione delle imposte di assicurazione.

Decorso tale termine, l'Assicurato non ha facoltà di recedere.

In caso di polizza di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, l'Assicurato beneficia di uno sconto di premio pari al 7% del premio complessivo.

In caso di sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione l'Assicurato, il Contraente o la Compagnia possono recedere dalla Polizza dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata a/r.

Comunicato il recesso a seguito di sinistro, in caso

- di rifiuto del sinistro, l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e delle spese sostenute;
- di accoglimento del sinistro e conseguente pagamento della prestazione, l'Assicurato non ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto.

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia resta attiva. Tuttavia l'Assicurato può richiedere alla Compagnia l'annullamento della garanzia e il rimborso tramite il Contraente della parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.

ART. 10. QUALI OBBLIGHI CI SONO

ART. 10.1. CORRETTEZZA DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato sulle circostanze che incidano sulla valutazione del rischio (► artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.) possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione;
- la cessazione del Contratto.



ART. 10.2. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Compagnia le circostanze che comportino un aggravamento del rischio e che avrebbero comportato, al momento della sottoscrizione, una diversa valutazione da parte della Compagnia (► art. 1898).

In tali casi, la Compagnia ha diritto di recedere dal Contratto entro 1 (uno) mese dal giorno in cui ha ricevuto o avuto conoscenza dell'aggravamento del rischio.

ART. 10.3. MANUTENZIONE

L'Assicurato dovrà fare eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione richieste dal costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista. La mancata esecuzione delle operazioni di manutenzione comporterà l'inoperatività delle garanzie previste dalla Polizza.

**NOTA BENE:**

La manutenzione dovrà essere eseguita presso:

 una officina meccanica autorizzata dalla casa costruttrice

La mancata manutenzione del Veicolo è causa di inoperatività della polizza.

Per non incorrere nella inoperatività della garanzia, l'Assicurato dovrà pertanto:

- procedere alle operazioni di manutenzione, verifica e regolazione necessarie per prevenire danni ai pezzi garantiti;
- poter giustificare ogni intervento di manutenzione con il libretto di manutenzione consegnato dal Costruttore del Veicolo, completato e firmato dal meccanico ad ogni manutenzione, e le fatture corrispondenti.

Queste operazioni saranno verificabili in qualsiasi momento dal Servizio Tecnico.

ART. 10.4. ADESIONI MULTIPLE

Non sono consentite adesioni multiple. Ciascun Aderente/Assicurato può assicurare un solo Veicolo.

ART. 10.5. FRODI

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo si riveli **fraudolenta** o siano **usati mezzi o espedienti fraudolenti** dall'Assicurato o da terzi, la Compagnia richiederà all'Assicurato la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente pagate a titolo di indennizzo.

ART. 10.6. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per la copertura del medesimo rischio (► art. 1910 c.c.)

In caso di omissione dolosa di tali informazioni da parte dell'Assicurato, la Compagnia non sarà tenuta a pagare l'indennità.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi del Sinistro o dal momento in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del Sinistro medesimo.



La somma complessiva degli indennizzi erogati dalle diverse Compagnie non può essere superiore all'ammontare del danno subito dall'Assicurato.

ART. 11. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**ART. 11.1. FORO COMPETENTE**

Il foro competente per le controversie derivanti dal Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

ART. 11.2. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:

- OPTEVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli, 6 - 20154 Milano (MI) - mezzo posta;
- Fax +39 02 36046495,
- e-mail: reclami.it@opteven.com

La Compagnia gestisce il reclamo dando riscontro entro il **termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo**.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia, scrivendo a IVASS - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745 - PEC: ivass@pec.ivass, nei seguenti casi:

- reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi

finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

-**reclami** già inoltrati direttamente alla Compagnia per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).

-**reclami** inoltrati direttamente alla Compagnia, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- a) la **mediazione civile**, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile, si attiva presentando istanza ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.
- b) la **negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad IVASS può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo"

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR - DCPC / SIR, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS CEDEX 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

ART. 12. LEGGE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

ART. 13. COME COMUNICARE CON LA COMPAGNIA E CON IL CONTRAENTE

Ogni comunicazione nei confronti della Compagnia dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia,

Via Enrico Tazzoli, 6 - 20154 Milano (MI),

Telefono: +39 02 87293411

Fax +39 02 36046495,

e-mail: info.it@opteven.com

Ogni comunicazione nei confronti del Contraente dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

CA Auto Bank S.p.A.

Corso Orbassano 367, 10137 Torino

SEZIONE 3: GESTIONE DEI SINISTRI**ART. 14. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO****ART. 14.1. FORMALITÀ DA COMPIERE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di Guasto, verificatosi nell'ambito del territorio italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, l'Assicurato DEVE:

- portare immediatamente il Veicolo presso un Riparatore autorizzato CA Auto Bank;
- fornire la documentazione atta a provare la regolare manutenzione del Veicolo dalla data di acquisto del Veicolo.
- In particolare, l'Assicurato deve trasmettere la documentazione attestante l'esecuzione degli interventi di manutenzione del Veicolo in conformità al piano di manutenzione della casa costruttrice.
- Dare immediata comunicazione dell'avvenuto Sinistro alla Compagnia.

La denuncia del Sinistro deve essere effettuata contattando la Compagnia ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. SERVIZIO TECNICO

Tel. +39 02 87293450 - fax +39 02 36046495

e-mail: ca-autobank@opteven.com

o tramite il modulo online messo a disposizione all'officina riparatrice sul sito www.opteven.it

L'Assicurato dovrà fornire:

- i propri dati identificativi;
- i dati identificativi del Veicolo;
- gli estremi della Polizza;
- un recapito telefonico;
- il luogo dove si trova il Veicolo
- tutti gli altri dati necessari per ricevere l'assistenza.

Successivamente al Sinistro, l'Assicurato deve tempestivamente trasmettere alla Compagnia una denuncia di Sinistro in forma scritta, recante la descrizione, il luogo e le cause del Sinistro completa dei documenti utili alla istruzione e valutazione del medesimo da parte della Compagnia.

In caso di Sinistro, la Compagnia provvede al pagamento della Prestazione assicurativa a seguito della riparazione del Guasto occorso al Veicolo indicato nel Modulo di Adesione. Il pagamento della Prestazione potrà essere effettuato direttamente a favore dell'Assicurato o, per conto dell'Assicurato, direttamente in favore dell'officina autorizzata incaricata della riparazione.

In caso di Sinistro occorso all'estero, l'Assicurato è tenuto, in ogni caso, ad anticipare il costo della riparazione effettuata dall'officina incaricata e autorizzata dalla Compagnia.

Il Guasto dovrà essere riparato presso un'officina riparatrice autorizzata individuata d'accordo con la Compagnia.

L'Assicurato dovrà:

- fornire all'officina riparatrice l'autorizzazione per lo smontaggio per effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto;
- far pervenire alla Compagnia tramite la piattaforma online messa a disposizione dalla stessa o tramite e-mail a fiat.it@opteven.com un preventivo dettagliato contenente tutte le informazioni indicate di seguito:
 - a) data in cui si è verificato il Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto;
 - b) dati dell'Assicurato (nome e cognome, recapito telefonico);
 - c) dati del Veicolo (marca, modello, targa);
 - d) dati dell'officina riparatrice (Ragione Sociale, Partita Iva, recapito telefonico e fax,
 - e) causa del Guasto;
 - f) preventivo dettagliato a diagnosi certa (manodopera, ricambi con numero categorico,

marca e numeri da rilevare sul corpo delle parti componenti e dei pezzi).

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante l'acquisto e la proprietà del Veicolo (copia del libretto di circolazione e della polizza r.c. auto), nonché la documentazione relativa all'effettuazione del Piano di Revisione e Manutenzione. La Compagnia si riserva altresì la facoltà di inviare propri periti di fiducia al fine di esaminare il Veicolo prima dell'intervento dell'officina riparatrice.

L'Assicurato deve inoltre:

- collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di assistenza, fornendo alla Compagnia qualsiasi informazione riguardante le circostanze e le conseguenze del Sinistro oltre alle informazioni complementari che lo stesso dovesse richiedere;
- mettere a disposizione della Compagnia i documenti giustificativi, le ricevute e quanto altro giustifichi sia il verificarsi del Sinistro, sia le circostanze che dimostrino la copertura assicurativa, sia infine le spese indennizzabili ai sensi della stessa;
- fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Compagnia intende intraprendere per limitare le conseguenze del Sinistro.

Se si verifica un Sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) **impiegare tutti i mezzi a propria disposizione per ridurre al minimo le conseguenze del Sinistro** (► art. 1914 c.c.). Se l'inosservanza è dolosa e ha determinato un danno significativo alla Compagnia, quest'ultima è esonerata dall'adempimento della propria Prestazione. In tale caso, la Compagnia può **ridurre o negare** la Prestazione assicurativa (► art. 1915 c.c.);
- b) comunicare alla Compagnia l'esistenza di altre polizze assicurative che l'Assicurato abbia eventualmente stipulato per coprire i rischi già oggetto della Polizza (► art. 1901 c.c.);
- c) collaborare alla corretta gestione del Sinistro e fornire alla Compagnia le informazioni necessarie alla valutazione delle circostanze e conseguenze del Sinistro (► art. 1913 c.c.). La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato delle informazioni necessarie alla valutazione del sinistro impedisce alla Compagnia di valutare il sinistro e compromette il diritto alla prestazione assicurativa.
- d) trasmettere tutti i documenti giustificativi, ricevute, attestati e denunce che giustifichino l'avvenimento del Sinistro.

L'Assicurato non dovrà, in nessun caso, negoziare, ammettere o rifiutare reclami di terzi riguardo al Sinistro, salvo che riceva autorizzazione espressa, per iscritto da parte della Compagnia.



In ogni caso qualsiasi intervento sul Veicolo deve essere inderogabilmente e preventivamente autorizzato dalla Compagnia. In mancanza di autorizzazione, la Compagnia si riterrà esonerata dall'adempimento delle sue obbligazioni.

La Compagnia ha obbligo di procedere al pagamento della prestazione oggetto della copertura entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di autorizzazione del Sinistro.

PERIZIA CONTRADDITTORIA

In caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia a un determinato intervento di riparazione, l'Assicurato può richiedere una perizia da parte di un terzo designato di comune accordo con il Servizio Tecnico.

Le spese peritali saranno a carico dell'Assicurato.

Le spese peritali saranno completamente rimborsate se la perizia dimostrerà che l'intervento è coperto dalla Garanzia Guasti.

AMBITO NORMATIVO

Le disposizioni relative alla Garanzia Guasti non sostituiscono né riducono le garanzie relative ai vizi occulti previste dal Codice Civile e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile.

I diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa, redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "Regolamento" o "GDPR") e al Codice della privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018 è fornita al Contraente e all'Assicurato (di seguito anche "Interessato") al fine di informarlo in merito al trattamento che riguarda i suoi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

OPTEVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Enrico Tazzoli 6 - 20154 Milano (MI) è titolare del trattamento dei dati personali dell'Interessato - tel. +39 02 87293411 - info.it@opteven.com.

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

La Compagnia ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), contattabile all'indirizzo mydata@opteven.com.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali dell'Interessato è svolto in modo lecito, compatibile e limitatamente alle finalità perseguite dal Titolare del trattamento, fondandosi sulle le basi giuridiche indicate di seguito.

Nello specifico, il trattamento dei dati personali è:

- necessario per lo **svolgimento dell'attività assicurativa** da parte del Titolare del trattamento e di tutte le attività funzionali alla conclusione e all'esecuzione del contratto. I dati personali dell'Interessato vengono pertanto trattati in base alla necessità di dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. b) del GDPR. La mancata comunicazione dei dati, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto, impedisce la stipulazione e l'esecuzione del contratto assicurativo di cui l'Interessato è parte o a cui ha aderito;
- finalizzato all'**adempimento di obblighi normativi** e regolamentari ad esempio in materia distributiva (gestioni sinistri, e reclami), amministrativa (gestione dei pagamenti) antiriciclaggio e fiscale, cui il Titolare del trattamento è tenuto in conformità alla disposizione di cui all'art. 6 comma 1 lett. c) del GDPR;
- orientato anche allo **svolgimento di attività commerciali e di marketing**, solo su espresso consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del GDPR. In questo contesto, si rammenta che l'interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati per tale finalità, tuttavia la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della stessa.
- finalizzato all'occorrenza alla **tutela in fase giudiziaria** dei diritti e degli interessi del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del GDPR.

CATEGORIE DI DATI RACCOLTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Per il conseguimento delle finalità perseguite dal Titolare del trattamento verranno trattati i seguenti dati personali riferibili all'Interessato:

- 1) Dati comuni: dati identificativi (ad esempio nome e cognome), dati di contatto (come indirizzo di residenza e di posta elettronica) e dati bancari;
- 2) Dati appartenenti a categorie particolari: tali dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento saranno trattati dal Titolare del trattamento sulla base del consenso esplicito reso dall'Interessato.

Il trattamento potrà essere svolto in forma manuale o tramite modalità automatizzata, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati potrebbero essere trasmessi e trattati:

- I soggetti che si occupano della fase distributiva del prodotto;
- se necessario, altri assicuratori e riassicuratori;
- alle Compagnie e alle società del Gruppo Opteven.

I dati sono in ogni caso trattati, conservati e gestiti soltanto all'interno del territorio dello Spazio Economico Europeo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali sono conservati fino a 10 anni dalla cessazione del rapporto assicurativo con

L'Interessato in base al legittimo interesse del Titolare di poter tutelare il proprio diritto di difesa nell'ipotesi di controversia giudiziaria.

Nel caso in cui l'adesione non dovesse andare a buon fine, impedendo la stipulazione del contratto assicurativo, i dati sono conservati per il periodo di un anno, nel caso in cui l'Interessato abbia dato esplicito consenso per il trattamento a fini commerciali e di marketing.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

I soggetti cui si riferiscono i dati personali dispongono della facoltà di esercitare in qualunque momento e nei limiti di seguito riportati i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso ai dati personali:** l'Interessato potrà chiedere se sia in corso un trattamento dei propri dati personali, ottenendo l'accesso agli stessi e le informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie dei dati trattati, ai destinatari dei dati stessi, al periodo di conservazione, all'esistenza del diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla opposizione e alla limitazione dei dati, nonché alla possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo.
- **Diritto alla rettifica:** l'Interessato può richiedere al Titolare che i propri dati personali vengano rettificati, se inesatti ovvero integrati se incompleti.
- **Diritto alla cancellazione:** la cancellazione dei dati personali dell'interessato potrà essere accordata qualora tali dati non siano più utili per perseguire le finalità sopra indicate, in caso di revoca del consenso al trattamento e di opposizione al trattamento. I dati personali dovranno inoltre essere cancellati se interviene un obbligo legale in tal senso, cui il Titolare è soggetto oppure se trattati illecitamente.
- **Diritto alla limitazione del trattamento:** nelle ipotesi contemplate dall'art. 18 del Regolamento l'Interessato potrà chiedere che il trattamento dei suoi dati personali venga limitato. In questa circostanza il Titolare potrà trattare i dati salvo che per la conservazione degli stessi, con il consenso dell'Interessato ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona o per motivi di interesse pubblico.
- **Diritto all'opposizione:** sarà possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri Dati personali, se lo stesso sia fondato su un interesse legittimo. Tale diritto di opposizione potrebbe non essere accordato nel caso in cui prevalga un motivo legittimo del Titolare, ovvero se i dati siano necessari all'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **Diritto alla portabilità:** l'Interessato ha diritto ad ottenere i propri dati personali forniti al Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.
- **Diritto di revoca:** l'Interessato può revocare il proprio consenso in relazione al trattamento dei dati personali, qualora il consenso stesso costituisca la base giuridica del trattamento. In ogni caso rimane lecito il trattamento dei dati personali effettuato prima della revoca. Nello specifico l'Interessato potrà revocare il consenso dei dati forniti per finalità promozionali e di marketing.

Si informa inoltre l'Interessato che potrà proporre reclamo dinanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorità di controllo italiana in materia di protezione dei dati personali.


L'Assicurato può esercitare tali diritti mediante richiesta scritta (indicando nome, cognome e codice fiscale e allegando copia di un documento d'identità o di altro documento che consenta l'identificazione del richiedente e precisando quale diritto si intenda esercitare), indirizzata alla Compagnia all'indirizzo di posta elettronica mydata@opteven.com o ai recapiti di seguito indicati: OPT EVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 - 20154 Milano (MI). La Compagnia darà riscontro entro il termine regolamentare di un mese, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

SERVIZIO TECNICO

Richieste di presa in carico e informazioni

Tel. +39 02 87293450

@: ca-autobank@opteven.com



OPTEVEN ASSURANCES S.A.

Via Enrico Tazzoli 6 - 20154 MILANO (MI)

Tel : +39 02 87 29 34 11

www.opteven.it

OPTEVEN ASSURANCES S.A.

10 rue Olympe de Gouges - 69100 Villeurbanne

Tel : +33 4 72 43 52 33

www.opteven.com

OPTEVEN UK

11 Old Jewry - London EC2R 8DU

Northern Europe

www.opteven.co.uk

OPTEVEN IBERIA S.L

Calle Almirante N.º 9 , 6 Dcha.

28004 Madrid

www.opteven.com

opteven

Da oggi la qualità ha un nome